

IL DIRITTO DI VERIFICA DELLE PROVVISIIONI

L'art. 1749, comma 3, c.c. stabilisce che *"l'agente ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ed in particolare un estratto dei libri contabili"*.

Ad integrare la disposizione codicistica provvedono le norme collettive, che impongono alla preponente di fornire all'agente le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, quando non via sia la consuetudine di spedirle agli stessi per tramite dell'agente medesimo (art. 7, comma 4, AEC Industria 29 marzo 2002 e art. 6, comma 3, AEC Commercio 16 febbraio 2009). È evidente che sia la disciplina legale che quella collettiva del contratto di agenzia assicurano all'agente la possibilità di accertare quali affari sono stati conclusi dalla controparte nella sua zona e a quanto ammontano le provvigioni maturate. Inoltre, poiché il predetto accertamento può avvenire solo attraverso l'esame dei libri contabili della preponente e delle fatture emesse dalla stessa ai clienti di zona e non del solo estratto conto provvigionale, che, essendo unilateralmente predisposto, potrebbe non comprendere gli affari conclusi direttamente dalla mandante senza l'intervento dell'agente, sembrerebbe, secondo le norme citate, incontestabile il diritto dell'agente di ottenere l'esibizione delle scritture contabili del preponente per la verifica delle provvigioni liquidate.

Questa interpretazione è però sostenuta solo da una giurisprudenza minoritaria, secondo cui *"quando il preponente abbia concluso affari diretti nella zona dell'agente, ovvero non abbia comunicato all'agente il buon fine degli affari da lui promossi, l'agente non ha altro mezzo per accertare la conclusione ed il buon fine di questi affari che richiedere l'esibizione e la consulenza tecnica sulle scritture contabili del preponente"* (Cass. n. 2250/1995, Cass. n. 9802/1998, Cass. n. 13721/2002).

La posizione maggioritaria (Cass. n. 5467/2000, Cass. n. 8310/2002, Cass. n. 17762/2003) si fonda, invece, sull'assunto che l'agente, nell'ambito del giudizio promosso contro la preponente per l'accertamento del diritto alle provvigioni, abbia l'onere di provare i fatti costitutivi dello stesso, ovvero la promozione degli affari e la conclusione degli stessi.

Non mancano in ogni caso pronunce che hanno garantito all'agente il diritto di ottenere l'esibizione, purché circostanziata, delle scritture contabili della preponente e, ove necessario, una conseguente CTU contabile allo scopo di dimostrare le provvigioni dovute (Cass. n. 18856/2007).

Nell'ipotesi in cui il preponente rifiuti di dar seguito all'ordine di esibizione, che non è, secondo la giurisprudenza (Cass. n. 10063/1998), "*suscettibile di esecuzione coattiva*", è possibile comunque avvalersi del ricorso per decreto ingiuntivo.

Sul punto, si è pronunciato il Tribunale di Roma (Trib. Roma, 20 ottobre 2004), che, in caso di diniego da parte del preponente, ha concesso decreto ingiuntivo per la consegna della copia delle fatture di vendita rilasciate alla clientela e la copia dei libri IVA e degli estratti conto provvigionali inerenti alla zona ed al periodo nei quali l'agente ha svolto il proprio incarico.

Questo orientamento mi sembra corretto in quanto è coerente con la previsione contenuta nell'art. 633 c.p.c., che legittima ad ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo il creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili ovvero chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata purché dia prova scritta del diritto fatto valere.

Nella nozione di "*cosa mobile determinata*" possono essere inclusi i libri contabili e le fatture della preponente e, alla luce di ciò, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha ingiunto alla mandante di consegnare al ricorrente, con riferimento alla zona individuata dal contratto di agenzia ed al periodo di durata del rapporto, copia delle fatture di vendita rilasciate alla clientela, copia dei libri IVA e gli estratti conto provvigionali. In sede di merito si è ritenuto che la prova scritta del diritto alla consegna della documentazione contabile fosse data dal contratto di agenzia stesso, riconoscendo, quindi, come valida la posizione giurisprudenziale che, al di là dell'elencazione di cui all'art. 634 c.p.c. considera idoneo a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo "*qualsiasi documento*" di sicura autenticità, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere (Cass. n. 9232/2000, Cass. n. 4638/2001).

La pronuncia del Tribunale di Roma riveste infine un importante valore in quanto consente di riconoscere all'agente un diritto sostanziale e non solo processuale, in virtù del quale può ottenere la verifica documentale degli affari della preponente.

Avv. Marco De Paolis

Avvocato in Brescia